



# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**ORDINANZA N. 53**

**DEL 20/08/2018**

**OGGETTO: Revoca Ordinanze Sindacali n.33 del 16/06/2017, n. 27 del 21/06/2018 e n. 46 del 23/07/2018. Adozione nuovo provvedimento.**

### IL SINDACO

**Richiamate** le proprie Ordinanze n.33 del 16/06/2017, n. 27 del 21/06/2018 e n. 46 del 23/07/2017, con le quali si disciplinano nel territorio comunale gli orari di apertura e di chiusura dei locali in relazione all'attività esercitata, l'orario di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche, nonché i limiti massimi delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e l'orario di utilizzo degli impianti con sorgente sonora fissa o mobile;

**Preso atto** che con i provvedimenti n.27/2018 e n.46/2018, viene imposto il divieto, nelle ore pomeridiane dalle ore 13,00 alle ore 18,00, di utilizzare impianti con sorgente sonora fisse o mobili a meno che si tratti di impianti filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti di piccolo diametro non superiore ai 4 pollici;

**Considerate** le finalità che si intendono perseguire con l'adozione dei suddetti provvedimenti, nel caso di specie, contrastare i comportamenti di degrado e di disturbo alla quiete pubblica i quali, possono ripercuotersi in modo rilevante sul livello globale della sicurezza urbana e sull'incolumità e salute pubblica aumentando il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza, oltre che incidere, concretamente, in maniera di igiene pubblica e, più in generale, sull'ordinario vivere civile;

**Valutato** in considerazione del fatto che il territorio comunale presenta un rilevante interesse paesaggistico – ambientale e turistico, di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati per legge anche a tutela della salute pubblica;

**Visto** il DPCM n.215/99, che determina i requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante;

**Ritenuto** necessario fissare i limiti massimi assoluti consentiti dalla legge 102 dB LASmax 95 dB LAeq e che tale valore non può essere comunque superato da una o più sorgenti sonore;

**che** tale valore massimo è subordinato, comunque, al rispetto del criterio differenziale previsto dall'art.4 del D.P.C.M. del 14/11/97 a tutela dei luoghi privati prossimi alle sorgenti di rumore;

**Ritenuto** di dover mantenere il divieto nelle ore pomeridiane dalle ore 13,00 alle ore 18,00 l'uso di impianti con sorgente sonora fisse o mobili a meno che si tratti di impianti filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti non superiore ai 4 pollici;

**Considerato** di poter concedere una deroga alla fascia di orario fissata a quelle strutture dotate esclusivamente di impianti idonei a garantire la riduzione del suono tramite opportune configurazioni di altoparlanti di piccola dimensione (max 6,5 pollici) abbinati a schermature acustiche, appositamente certificate da tecnico competente in acustica ed iscritto nell'albo regionale;

**Ritenuto** di mantenere le modifiche apportate agli orari di apertura e di chiusura dei locali in relazione all'attività svolta come di seguito specificato:

-per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti pub), apertura alle ore 06,00 e chiusura alle ore 04,00;

-per le discoteche e gli stabilimenti balneari- chiusura alle ore 03,00;

-laboratori artigianale (kebab, yogurtherie, rosticcerie, creperie e smili)-chiusura ore 04,00;

**Ritenuto** di mantenere il divieto assoluto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 02,00 e fino alla chiusura prevista delle attività come superiormente riportato;

**Viste** le sanzioni riportate nelle ordinanze sindacali n. 33/2017, n. 27/2018 e nella n.46/2018;

**Ritenuto** che vi è l'esigenza di modificare il quadro sanzionatorio riportato nell'ultimo provvedimento sindacale, il n.46 del 23/07/2018, differenziando le sanzioni da applicare in relazione alla violazione accertata, distinguendole tra :

- a) quelle previste dalla L. n.447/95 in materia di inquinamento acustico;
- b) quelle previste in materia di orario di apertura e chiusura dei locali in relazione all'attività esercitata e dei divieti da rispettare per l'utilizzo di impianti con sorgente sonore;

**Valutato** di confermare, in caso di accertate di due o più violazioni degli orari di apertura e chiusura delle attività, l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione o della Scia;

### **Per quanto sopra esposto a modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 33/2017, n. 27/2018 e n. 46/2018**

#### **ORDINA**

- a) per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub) - apertura alle ore 06,00 e chiusura alle ore 04,00;
- b) per le discoteche e gli stabilimenti balneari -chiusura alle ore 03,00;
- c) per i laboratori artigianali (kebab, yogurterie, rosticcerie, creperie e smili)- chiusura alle ore 04,00;
- d) di non utilizzare, nelle ore pomeridiane dalle 13,00 alle 18,00, impianti con sorgente sonore fisse o mobili a meno che si tratti di impianti filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti di piccolo diametro non superiore ai 4 pollici;
- e) di non vendere e/o somministrare bevande alcoliche dalle ore 02,00 e fino alla chiusura prevista delle attività come superiormente riportato;
- f) nei luoghi di intrattenimento danzante i limiti massimi assoluti consentiti sono di 102 db LASmax 95 db LAeq, tale valore non può essere comunque superato da una o più sorgenti sonore, fermo restando che tale valore massimo è subordinato, comunque, al rispetto del criterio differenziale previsto dall'art.4 del D.P.C.M. del 14/11/97, a tutela dei luoghi privati prossimi alle sorgenti di rumore.

#### **SANZIONI DA APPLICARE**

Che i trasgressori saranno puniti mediante l'applicazione delle sanzioni di seguito riportate, fatto salvo l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

**VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI, DI UTILIZZO DI IMPIANTI CON SORGENTE SONORE FISSE O MOBILI IN UN ORARIO NON CONSENTITO, DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DALLE ORE 02,00 E FINO ALLA CHIUSURA PREVISTE DELLA ATTIVITA'**

In caso di accertata violazione delle disposizioni elencate dalla lettera dalla **a)** alla lettera **e)**, verrà applicata la sanzione **di € 300,00**, così come stabilito dalla delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 81/2009, i cui proventi confluiranno al Comune.

**SANZIONE ACCESSORIA**

L'accertamento di due o più delle violazioni di cui alle lettere **a), b) c)** comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie accessorie della sospensione dell'autorizzazione o della SCIA come di seguito riportato:

- 1) tre giorni di sospensione dell'autorizzazione o della Scia a seguito di due violazioni accertate nel corso dell'anno;
- 2) sette giorni di sospensione dell'autorizzazione o della Scia a seguito di tre violazioni accertate nel corso dell'anno;
- 3) revoca dell'autorizzazione o annullamento della Scia a seguito di oltre tre violazioni accertate nel corso dell'anno;

**VIOLAZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

Le accertate violazioni in materia di inquinamento acustico ( accertato superamento dei limiti e quant'altro previsto) saranno punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.10 della L.447/95.

**DISPONE**

- la revoca delle ordinanze sindacali n.33/2017, 27/2018 e 46/2018;

-di dare la massima diffusione al presente provvedimento;

-che, un esemplare della presente ordinanza venga notificata, per la relativa esecuzione, al Comando di P.M., alla locale Stazione dei Carabinieri, al Commissariato P.S. Di Taormina,;

-la trasmissione del presente atto alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Messina per opportuna conoscenza;

-la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Giardini Naxos.

Si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso nei termini e nelle forme di legge ricorso gerarchico oppure ricorso al TAR di Catania .

